



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 155 del 09-10-2019

OGGETTO

DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AI FINI DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2018 - DETERMINAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di ottobre alle ore 18:30 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Del Mauro Massimiliano	ASSESSORE	P
Musto Mirko	ASSESSORE	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dettando i principi contabili generali ed applicativi per le Regioni, Province e Comuni, nonché le disposizioni per l'armonizzazione dei loro sistemi contabili, ha previsto all'art. 11 comma 1, l'adozione da parte di tali amministrazioni di nuovi comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali;
- ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, con lo scopo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate nell'ottica di una maggiore trasparenza e responsabilizzazione dei diversi livelli di governo e nella prospettiva della salvaguardia degli equilibri complessivi della finanza territoriale;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 151, comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento;

Dato atto che il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un'amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Evidenziato inoltre che:

- il bilancio consolidato del "gruppo di un'amministrazione pubblica" è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati, riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- il termine "*gruppo amministrazione pubblica*" comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal decreto;
- il bilancio consolidato è predisposto in attuazione degli articoli dall'11 bis all'11 quinquies del D.Lgs 118/2011 e di quanto previsto dal principio contabile 4/4;

Visto l'art. 147-quater del D.L.gs 267/2000 che al comma 4 detta i principi in base ai quali gli enti locali devono impostare i controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, stabilendo che i risultati complessivi della gestione siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;

Dato atto che, ai sensi degli art. 11 ter, quater e quinquies del D.Lgs. n. 118/2011, nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non

esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di

servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Rilevato che:

1. al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - 1.a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
 - 1.b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.
2. gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:
 - a) **Irrilevanza**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell’ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell’ente”.

In ogni caso, salvo il caso dell’affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

- b) **Impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell’approvazione.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;

Dato atto che il Comune di Atripalda in base a quanto indicato nel sopra richiamato principio contabile ha verificato:

- l’esistenza di enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate, come indicati nel D.Lgs. 118/2011, tenendo conto dei vincoli di controllo “di diritto”, “di fatto” e “contrattuali” che lo legano a tali organismi;
- gli enti da ricomprendere nell’area di consolidamento, non considerando gli organismi per i quali detiene una partecipazione irrilevante;

Vista la delibera CC n. 47 del 19/12/2018 avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017 individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare” all’interno della quale sono elencate le partecipazioni detenute dall’Ente;

Preso atto che, al 31.12.2018, l’elenco delle partecipazioni allegato alla succitata deliberazione è rimasto invariato come nel successivo elenco:

ENTI/ORGANISMI/SOCIETA’	PARTECIPAZIONI AL 31.12.2018	FORMA
Alto Calore Servizi S.p.a	1,57%	Società
Asmenet Campania	0,06%	Soc. Cons. arl
Consorzio dei Servizi Sociali A5	10,88	Consorzio
Consorzio per la promozione della cultura e valor. Studi universitari (CIRPU)	0,08%	Consorzio
Consorzio A.S.I. Prov. Di Avellino	2,12%	Consorzio
Consorzio Asmez	0,25%	Consorzio
Lega Autonomie locali della Campania	-----	Associazione Comuni
AICCRE - associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d’Europa	-----	Associazione
ANCI - associazione nazionale comuni d’Italia	-----	Associazione di Comuni
E.I.C. - Ente Idrico Campano	0,19%	Consorzio

Ente d'ambito A.T.O. 1 Calore Irpino	1,49%	Consorzio
ATO – Consorzio Obbligatorio Rifiuti	2,69%	Consorzio
BIMED- associazione biennale delle arti e delle scienze del mediterraneo	-----	Associazione di Comuni

Effettuata la seguente ricognizione ai fini della identificazione del Gruppo amministrazione pubblica e del perimetro di consolidamento del Comune di Atripalda secondo le indicazioni di cui al citato principio contabile all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 in base alla quale il Comune detiene partecipazioni nei seguenti organismi:

ENTI/ORGANISMI/SOCIETA'	% PARTECIPAZ COMUNE AL 31.12.2018	COMPONENTE DEL G.A.P. (SI/NO)	INCLUSIONE IN PERIMETRO CONSOLIDAMENTO (SI/NO)	RILEVANZA ai sensi del par. 3 principio 4/4 AL 31.12.2018
ACS Alto Calore Servizi S.p.a	1,57%	SI	SI	RILEVANTE
Asmenet Campania	0,06%	SI	NO	IRRILEVANTE (inf. 1%)
Consorzio dei servizi sociali A5	10,88%	SI	SI	RILEVANTE
Consorzio per la promozione della cultura e valor. Studi universitari (CIRPU)	0,08%	SI	NO	IRRILEVANTE (inf. 1%)
Consorzio A.S.I Provincia di Avellino	2,12%	SI	SI	RILEVANTE
Consorzio Asmez	0,25%	SI	NO	IRRILEVANTE (inf. 1%)
E.I.C. - Ente Idrico Campano	0,19%	SI	NO	IRRILEVANTE (inf. 1%)
Ente D'ambito ATO 1 Calore Irpino	1,49%	SI	SI	RILEVANTE
ATO – Consorzio Obbligatorio Rifiuti	2,69%	SI	NO	IRRILEVANTE – bilancio 2018 non redatto

Tenuto conto che, nel caso del Comune di Atripalda, i parametri relativi al Conto economico ed allo Stato patrimoniale dell'esercizio 2018, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14/06/2019 ai fini della determinazione delle soglie di irrilevanza, sono i seguenti:

Voce	Dati del Comune	soglia di irrilevanza 3%
TOT.ATTIVO	€ 49.269.457,69	€ 1.478.083,73
TOT. PATR. NETTO	€ 18.717.545,48	€ 561.526,36
TOT. RICAVI CAR.	€ 11.702.624,37	€ 351.078,73

Esaminati i bilanci di esercizio riferiti all'anno 2018 degli enti partecipati e constatato che la rilevanza del totale dell'attivo, del patrimonio netto e del totale dei ricavi caratteristici, determina, per ciascuna partecipazione societaria, le incidenze come di seguito indicate:

PARAMETRI	COMUNE	A.C.S. ALTO CALORE SERVIZI SPA	INCIDENZA
TOT. ATTIVO	49.269.457,69	247.935.258,00	503,22%
TOT. PATR. NETTO	18.717.545,48	100.435.917,00	536,59%

TOT. RICAVI CAR.	11.702.624,37	45.793.016,00	391,31%
------------------	---------------	---------------	---------

PARAMETRI	COMUNE	CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A5	INCIDENZA
TOT.ATTIVO	49.269.457,69	12.434.523,78	25,24%
TOT.PATR. NETTO	18.717.545,48	147.340,75	0,79%
TOT. RICAVI CAR.	11.702.624,37	7.250.749,06	61,96%

PARAMETRI	COMUNE	CONSORZIO ASI PROV. AVELLINO	INCIDENZA
TOT.ATTIVO	49.269.457,69	369.004.303,00	748,95%
TOT.PATR. NETTO	18.717.545,48	251.818.501,00	1.345,36%
TOT. RICAVI CAR.	11.702.624,37	7.803.507,00	66,68%

PARAMETRI	COMUNE	ENTE D'AMBITO ATO 1 CALORE IRPINO	INCIDENZA
TOT.ATTIVO	49.269.457,69	5.662.167,12	11,49%
TOT.PATR. NETTO	18.717.545,48	2.145.317,73	11,46%
TOT. RICAVI CAR.	11.702.624,37	846.176,58	7,23%

Vista la nota acquisita col prot. n. 28336 del 04/10/2019 – con la quale l’Ente d’Ambito per il Servizio della Gestione Integrata dei Rifiuti - ATO Avellino - ha comunicato che per l’incompletezza degli organi dell’Ente d’ambito il bilancio di esercizio 2018 non è stato redatto;

Ritenuto di approvare l’elenco degli Enti ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Atripalda dando atto che, tra questi rientrano nel perimetro di consolidamento, solo il Consorzio Dei Servizi Sociali A5, il Consorzio Asi (Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Avellino), Ente d’Ambito Calore Irpino e Alto Calore Servizi S.p.a.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espresso dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs.267/00;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modificazioni;
- Il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*”;
- lo Statuto comunale;

Con votazione unanime espressa in forma palese nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1) **Di Approvare**, ai sensi del punto 3.1 del principio contabile All. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011 e per le motivazioni espresse in parte narrativa e che si intendono qui integralmente riportate, l’elenco degli organismi, enti e società inclusi nel Gruppo amministrazione pubblica (G.A.P.) del Comune di Atripalda:

Elenco 1 - Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.):

ENTI/ORGANISMI/SOCIETA'	% PARTECIPAZ COMUNE AL 31.12.2018	COMPONENTE DEL G.A.P. (SI/NO)	INCLUSIONE IN PERIMETRO CONSOLIDA MENTO (SI/NO)	RILEVANZA ai sensi del par. 3 principio 4/4 AL 31.12.2018
ACS Alto Calore Servizi S.p.a	1,57%	SI	SI	RILEVANTE
Asmenet Campania	0,06%	SI	NO	IRRILEVANTE (inf. 1%)
Consorzio dei servizi sociali A5	10,88%	SI	SI	RILEVANTE
Consorzio per la promozione della cultura e valor. Studi universitari (CIRPU)	0,08%	SI	NO	IRRILEVANTE (inf. 1%)
Consorzio A.S.I Provincia di Avellino	2,12%	SI	SI	RILEVANTE
Consorzio Asmez	0,25%	SI	NO	IRRILEVANTE (inf. 1%)
E.I.C. - Ente Idrico Campano	0,19%	SI	NO	IRRILEVANTE (inf. 1%)
Ente D'ambito ATO 1 Calore Irpino	1,49%	SI	SI	RILEVANTE
ATO – Consorzio Obbligatorio Rifiuti	2,69%	SI	NO	IRRILEVANTE – bilancio 2018 non redatto

2) **Di Dare Atto** pertanto, sulla base della ricognizione svolta circa le condizioni di rilevanza, che i seguenti Enti o Organismi e Società sono da includere nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del bilancio consolidato relativo al 2018, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011:

(Elenco 2 – Perimetro di consolidamento):

ENTI/ORGANISMI/SOCIETA'	% PARTECIPAZ COMUNE AL 31.12.2018	COMPONENTE DEL G.A.P. (SI/NO)	INCLUSIONE IN PERIMETRO CONSOLIDA MENTO (SI/NO)	RILEVANZA ai sensi del par. 3 principio 4/4 AL 31.12.2018
ACS Alto Calore Servizi S.p.a	1,57%	SI	SI	RILEVANTE
Consorzio dei servizi sociali A5	10,88%	SI	SI	RILEVANTE
Consorzio A.S.I Provincia di Avellino	2,12%	SI	SI	RILEVANTE
Ente D'ambito ATO 1 Calore Irpino	1,49%	SI	SI	RILEVANTE

LA STESSA GIUNTA

Rilevata l'urgenza;

Con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di Dare alla presente immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 – 4° comma TUEL

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 17-10-2019

Dal Municipio, li 17-10-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-10-2019

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 17-10-2019

Il Segretario Generale
F.to Dott. Iorio Beniamino

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 17-10-2019

Il Segretario Generale
Dott.Iorio Beniamino